

L.R. 24-7-2002 n. 11

Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità.

Pubblicata nel B.U. Marche 1° agosto 2002, n. 87.

Art. 2

Politiche e interventi (3).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale:

- a) realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione;
- b) promuove intese ed accordi di collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato e con altri enti pubblici nazionali e locali e con le Università delle Marche al fine di favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminali e sulla loro incidenza sul territorio e di realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nei settori della sicurezza, ivi comprese la sicurezza sul lavoro, la sicurezza ambientale e la sicurezza alimentare;
- c) indirizza l'azione regionale ad un utilizzo coordinato delle risorse finanziarie regionali, integrato anche con quelle statali e dell'unione europea;
- d) sostiene la progettazione degli interventi degli enti locali, singoli o associati, anche in raccordo con i soggetti sociali interessati finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza (4);
- e) attua progetti sperimentali con gli enti locali, singoli o associati, per la verifica dell'efficacia di modelli di intervento innovativi anche nell'ambito dei protocolli di intesa con le Prefetture in materia di prevenzione della criminalità;
- f) favorisce forme di sostegno e di assistenza alle vittime della criminalità;
- g) promuove la formazione e l'aggiornamento del personale regionale e degli enti locali per la creazione di specifiche professionalità;
- h) promuove nelle scuole la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla coscienza e al rispetto delle diversità, alla lotta contro la criminalità organizzata, la mafia e i poteri occulti, nelle forme e con le modalità previste dalla L.R. 20 novembre 1995, n. 63;
- i) assicura la partecipazione della Regione ad organismi nazionali ed internazionali operanti nel campo di attività della presente legge.

2. Il Consiglio regionale discute annualmente una relazione presentata dal Presidente della Giunta regionale sulle iniziative svolte in attuazione della presente legge, indicando le priorità di intervento per l'anno successivo.

3. Ogni anno viene convocata dal Presidente della Giunta regionale la Conferenza regionale sulla sicurezza, al fine di offrire elementi di valutazione al Consiglio regionale che dovrà definire il piano delle priorità.

(3) Con Delib.G.R. 30 aprile 2008, n. 581 sono state approvate le linee - guida per lo svolgimento delle attività e degli interventi previsti per l'anno 2008, ai sensi del presente articolo.

(4) Vedi, anche, la Delib.G.R. 5 settembre 2005, n. 1010.